



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALTERNATIVA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. Si costituisce in Associazione il Movimento politico denominato «Alternativa» con sede legale in Roma (RM), all'indirizzo risultante dall'Amministrazione competente e pubblicato sul sito www.alternativa.it.
2. L'Associazione potrà istituire, su delibera della Direzione Nazionale, uffici e sedi operative altrove, nonché il cambio di indirizzo della sede, all'interno del comune risultante dal precedente comma, su proposta del Presidente.
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI E ISPIRATORI

1. «Alternativa» è un movimento politico libero che si propone di concorrere con metodo democratico alla determinazione dell'indirizzo politico della Repubblica italiana e dell'Unione europea, secondo lo spirito della Costituzione e nel rispetto delle norme vigenti, favorendo la cultura della partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni che riguardano il futuro del Paese.
2. «Alternativa» è fondata sui principi costituzionali di democraticità interna, partecipazione, uguaglianza, solidarietà e non discriminazione.
3. L'attività interna ed esterna di «Alternativa» è ispirata ai principi del Manifesto Politico, adottato dall'Assemblea nazionale.
4. L'Associazione rende disponibile un sito internet e idonei strumenti telematici per consentire la divulgazione e lo scambio di informazioni, nonché per consentire la partecipazione associativa tramite la rete, anche tramite strumenti di democrazia partecipativa o diretta.
5. La vita dell'Associazione e dei suoi organi, così come l'esercizio dei diritti degli Associati, potrà svolgersi, in tutto o in parte, con modalità in presenza o in remoto.
6. «Alternativa» riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna, con particolare riguardo alla gestione economico-finanziaria, e si conforma alle previsioni normative vigenti in materia.
7. «Alternativa» garantisce l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante il

sito internet dell'Associazione, realizzato secondo modalità che rispettino i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperatività, il tutto in piena osservanza delle normative vigenti in materia.

8. «Alternativa» seleziona, promuove e sostiene le proprie liste e i propri candidati alle elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee; promuove e sostiene referendum, leggi di iniziativa popolare e ogni altro istituto di democrazia diretta.

9. «Alternativa» esalta e promuove il valore della partecipazione alla politica di ciascun cittadino e si propone di finanziare le sue attività attraverso le seguenti modalità: contributo minimo annuale dei propri associati attivi; donazioni spontanee di iscritti, sostenitori e simpatizzanti; campagne di autofinanziamento ed eventi; altre forme di finanziamento derivanti da normative inerenti le associazioni politiche.

ARTICOLO 3 - SIMBOLO

1. Il simbolo dell'«Alternativa» è così descritto: su sfondo arancione simbolo stilizzato di colore bianco raffigurante una A tagliata, come se fosse attraversata dal basso verso l'alto. Nella parte bassa, sempre di colore bianco, la scritta ALTERNATIVA in stampatello con carattere Gotham bold. La rappresentazione grafica del simbolo viene allegata al presente statuto sotto la lettera "A".

2. L'Associazione potrà autorizzare l'utilizzo di simboli con colori e segni grafici diversi.

ARTICOLO 4 - ASSOCIATI

1. Possono essere iscritti all'Associazione tutti i cittadini italiani, i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non abbiano interessi contrastanti con le finalità dell'Associazione ovvero iscrizioni ad altri partiti, movimenti o associazioni politiche, salvo espressa deroga della Direzione Nazionale.

2. La richiesta di iscrizione è subordinata all'adesione ai principi e alle finalità dell'Associazione, al riconoscimento delle regole del presente Statuto e dei regolamenti interni.

3. L'iscrizione si effettua solo ed esclusivamente sulla piattaforma www.alternativa.it ed è unica e su base nazionale. L'iscrizione si rinnova annualmente in automatico. Eventuali problematiche relative ad una iscrizione irregolare o in violazione delle disposizioni statutarie, devono essere segnalate al Comitato di Garanzia che verifica requisiti e condizioni.

4. Con la richiesta di adesione, l'aspirante Associato si impegna ad accettare di essere registrato nell'anagrafe degli Associati e autorizza l'Associazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalla relativa informativa. L'aspirante associato si impegna ad accettare inoltre di corrispondere le eventuali quote associative stabilite dal regolamento iscrizioni approvato a norma dell'art.7 comma 3 lettera j), nelle forme e nelle modalità indicate dallo stesso.

5. L'Associato è consapevole e accetta che qualsiasi comunicazione inerente l'attività associativa gli venga recapitata all'indirizzo di posta elettronica fornito all'Associazione ovvero alla propria utenza cellulare.

6. La qualità di Associato si perde per:

- a) recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail da inviare all'indirizzo: presidente@alternativa.it o iscrizioni@alternativa.it;
- b) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione o perdita della capacità di agire;
- c) esclusione, irrogata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c);
- d) iscrizione ad altro partito, movimento politico o associazione politica, salvo espressa deroga del Presidente, consultata la Direzione nazionale.

7. La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta e non attribuisce alcun diritto al rimborso di eventuali quote e contributi versati, nonché la perdita di tutti i diritti previsti dallo Statuto.

8. I Fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione partecipando all'atto costitutivo. Ciascun Fondatore ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli organi associativi e delle articolazioni territoriali, a esclusione degli organi giurisdizionali, con la facoltà di esprimere la propria opinione sulle questioni in discussione. I fondatori che cancellino la propria iscrizione all'Associazione o vengano espulsi dalla stessa, perdono il diritto alla partecipazione alle sedute degli organi associativi e delle articolazioni territoriali e ogni eventuale altro diritto sancito dallo Statuto.

9. L'Assemblea nazionale approva un regolamento sulle modalità di iscrizione. Ulteriori modifiche al regolamento iscrizioni, votato in assemblea, possono essere sottoposte su proposta del Presidente, alla Direzione Nazionale e in quella sede ratificate.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Ciascun Associato ha diritto di:

- a) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, contribuendo alla determinazione e all'attuazione della sua proposta politica e delle sue attività, sulla base dei regolamenti interni;
- b) candidarsi o essere designato alle cariche interne dell'Associazione;
- c) proporre la propria candidatura nelle liste elettorali a ogni livello, a norma di quanto previsto dai regolamenti interni;
- d) aderire alle articolazioni territoriali dell'Associazione e promuoverne la costituzione;
- e) conoscere e accedere agli atti e alle determinazioni degli organi associativi;
- f) chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
previamente autorizzate dal Tesoriere, secondo i criteri fissati dalla Direzione nazionale, ferma la volontarietà e la gratuità dell'attività svolta in favore dell'Associazione e delle cariche associative rivestite dall'Associato;
- g) ricorrere al Comitato di garanzia, qualora ritenga violate le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
- h) esercitare gli ulteriori diritti previsti dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi.

2. Ciascun Associato ha diritto di vedere garantito il rispetto della propria dignità, della personalità, dell'identità, della vita privata e la protezione dei dati personali.

3. Ciascun Associato ha il dovere di:

- a) osservare le previsioni dello Statuto, del Codice etico e dei regolamenti interni;
- b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi, tenere un comportamento leale e corretto nei confronti dell'Associazione e astenersi da ogni comportamento contrario agli interessi e agli scopi dell'Associazione;
- c) tenere nei confronti degli altri Associati un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun Associato;
- d) contribuire attivamente alla discussione e all'elaborazione delle proposte e dell'iniziativa politica, sostenere l'attività dell'Associazione e il raggiungimento degli scopi associativi;
- e) tenere una irreprensibile e integerrima condotta in tutte le attività politiche e adempiere con disciplina e onore alle cariche e alle funzioni ricoperte;
- f) se eletto o amministratore a qualsiasi livello, di corrispondere i contributi stabiliti dalla Direzione nazionale in relazione all'entità delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta;
- g) riconoscere nelle quote associative e nell'autofinanziamento le primarie fonti di sostegno dell'associazione e rendersi attivo e propositivo nell'ideazione ed organizzazione di attività divulgative, tematiche e culturali ad esse collegate a livello territoriale.

ARTICOLO 6 - ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi nazionali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) la Direzione Nazionale;
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato di garanzia e il Comitato d'appello;

ARTICOLO 7 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è costituita da tutti gli iscritti associati ad Alternativa con iscrizione in regola rispetto agli adempimenti statutari ed effettuata almeno 3 mesi prima della convocazione.

2. Tutti gli Associati hanno diritto di parteciparvi personalmente e di esercitare il diritto di voto. È esclusa la partecipazione mediante delega.

3. L'Assemblea nazionale svolge le seguenti funzioni:

- a) approva annualmente il rendiconto di esercizio e il bilancio di previsione;
- b) contribuisce alle direttive generali sull'indirizzo programmatico e delibera su proposte politiche del Presidente o di almeno due terzi degli iscritti associati non in contrasto con i principi fondanti generali dell'associazione;
- c) elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- d) elegge il Tesoriere su proposta del Presidente;
- e) elegge due membri effettivi ed un supplente del Comitato di Garanzia e due membri effettivi ed un supplente del Comitato d'Appello; elegge il terzo membro più il secondo supplente su proposta del Presidente in accordo con il Vicepresidente per il Comitato di Garanzia e il terzo membro più il secondo supplente su proposta del Presidente in accordo con il Vicepresidente per il Comitato d'Appello;

- f) ratifica a maggioranza di due terzi degli iscritti associati sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e a maggioranza assoluta nei confronti di/dei componenti della Direzione Nazionale, assunte dal Comitato di Garanzia.
- g) ratifica a maggioranza assoluta degli iscritti associati sulla mozione di sfiducia nei confronti del Comitato di Garanzia e/o il Comitato d'Appello, o i suoi singoli componenti, proposta dal Presidente e dalla Direzione Nazionale;
- h) le proposte aventi ad oggetto la sfiducia agli organi direttivi all'art.6 comma 1 sono valide qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta degli Iscritti associati aventi diritto al voto;
- i) approva le proposte di modifica dello Statuto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti al voto;
- j) approva l'adozione del Manifesto politico, del Programma nazionale, del Codice etico e di eventuali regolamenti interni;
- l) autorizza l'adesione o la federazione a livello nazionale con altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali senza fini di lucro che abbiano finalità in armonia con gli scopi associativi su proposta del Presidente previo parere vincolante della Direzione Nazionale;
- m) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dagli organi associativi nelle modalità previste dal presente Statuto.

4. L'Assemblea nazionale è convocata almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo richieda il Presidente, o almeno un terzo degli Associati. L'Assemblea nazionale è altresì convocata entro venti giorni dalle dimissioni, dalla cessazione, dall'impedimento permanente o dal decesso del Presidente. In tal caso si procede immediatamente all'elezione del Presidente.

5. Alla convocazione dell'Assemblea nazionale, provvede il Presidente almeno 7 giorni prima dell'adunanza in caso di delibere inerenti rinnovo cariche elettive e modifiche statutarie con votazioni. In tutti gli altri casi, il Presidente provvede alla convocazione 36h prima dell'adunanza o 24h nei casi più urgenti, opportunamente motivati. La comunicazione avviene mediante posta elettronica e avviso pubblicato nel sito internet dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della convocazione, il luogo per la modalità di svolgimento in presenza e, in caso di lavori convocati anche o esclusivamente con partecipazione in remoto, la piattaforma telematica per parteciparvi in remoto. In caso di inerzia, impossibilità o assenza del Presidente, l'Assemblea nazionale è convocata, in via gradata, dal Vicepresidente o dal Presidente del Comitato di garanzia. L'Assemblea, in ogni caso, si considera tenuta nel luogo ove si trovino il Presidente dell'Assemblea e il segretario.

6. L'Assemblea nazionale è convocata in unica convocazione. Salvo diversamente disposto nello Statuto, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Associati intervenuti.

7. L'Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Se convocata per l'elezione del Presidente, è presieduta dal Coordinatore della Direzione nazionale o, in sua assenza, dal membro elettivo più anziano della Direzione nazionale.

8. L'Assemblea nazionale, salvo quando disposto diversamente, delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue deliberazioni sono vincolanti verso tutti gli Associati, gli organi e le articolazioni dell'Associazione.

9. Delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale è redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante incaricato dal Presidente. Il verbale è conservato in apposito libro ed è pubblicato entro quindici giorni sul sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e politica di «Alternativa», ne attua l'indirizzo politico e programmatico tenendo conto delle indicazioni dall'Assemblea nazionale rispettandone le delibere ove consultata e coadiuvato dalla Direzione nazionale, ne dirige l'organizzazione, ne coordina l'unitarietà dell'azione politica nazionale e territoriale e dà attuazione alle determinazioni degli altri organi dell'Associazione. Il Presidente guida la delegazione di «Alternativa» nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche.

2. Oltre alle ulteriori competenze previste dalla legge e dallo statuto, il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione con riguardo a ogni situazione giuridica, attività e rapporto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura;

b) rappresenta l'Associazione in giudizio dinanzi a ogni giurisdizione e in ogni stato e grado del procedimento; può intraprendere ogni lite, resistere in giudizio e nominare difensori;

c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione;

d) è titolare e responsabile del simbolo dell'Associazione e, previa consultazione della Direzione nazionale, rilascia e revoca ogni autorizzazione e delega per l'utilizzo della denominazione e del simbolo, per la partecipazione alle competizioni elettorali e per la presentazione delle liste elettorali, compiendo ogni altro atto necessario ai fini di tale partecipazione; può proporre la modifica del contrassegno e sottoporla a delibera della Direzione Nazionale. Può altresì nominare i coordinatori territoriali ove non vi sia presenza di iscritti Associati attivi e avanzare proposte di candidature in accordo con la Direzione Nazionale.

e) può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o categorie di atti rientranti nei suoi poteri.

f) Il Presidente dirige la comunicazione delle attività di Alternativa e fornisce gli indirizzi ai coordinatori territoriali e agli eletti. Il Presidente garantisce uniformità e coerenza della comunicazione a tutti i livelli, mantenendo informate le diverse articolazioni territoriali e gli eletti. Il Presidente è coadiuvato dalla Segreteria che, disciplinata da apposito regolamento interno a cura della Presidenza, ne determina l'organizzazione ed il funzionamento.

3. Il Presidente può conferire una o più deleghe ad associati e non, in settori relativi alle questioni politico-sociali e alle esigenze organizzative. Ciascun atto di nomina, delega o revoca è motivato e immediatamente comunicato alla Direzione nazionale.

4. Il Presidente può sfiduciare il tesoriere, il Comitato di Garanzia e/o il Comitato d'Appello, o i suoi singoli componenti, congiuntamente con la maggioranza dei 2/3 dei componenti della Direzione Nazionale, la mozione dovrà essere ratificata dall'Assemblea. Può sfiduciare inoltre i componenti elettivi della Direzione Nazionale con successiva delibera del Comitato di Garanzia da sottoporre a

ratifica dell’Assemblea nazionale. In caso di parità nelle votazioni della Direzione Nazionale che non riguardino la sua persona in caso di sfiducia ove non voterà, prevarrà il voto del Presidente.

5. Il Presidente è eletto dall’Assemblea nazionale tra gli Associati e dura in carica 4 anni, rinnovabile una sola volta consecutivamente. Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere (quest’ultimo su proposta del Presidente) sono eletti dall’Assemblea nazionale tra gli Associati e durano in carica 4 anni, rinnovabili una sola volta consecutivamente. Ciascun Associato può esprimere solo una preferenza tra i candidati alla carica di Presidente. Nel caso in cui nessuna candidatura abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede immediatamente al ballottaggio tra le due candidature più votate. Il secondo più votato alla carica di Presidente viene automaticamente eletto Vicepresidente.

Il Presidente propone al voto dell’Assemblea nazionale in accordo col vicepresidente un membro effettivo e un supplente del Comitato di Garanzia e un membro effettivo e un supplente del Comitato d’Appello.

6. Il Presidente può essere sfiduciato con delibera assunta all’unanimità dai componenti del Comitato di Garanzia su proposta di almeno i due terzi dei componenti della Direzione Nazionale. La delibera del Comitato di Garanzia deve essere sottoposta a ratifica dell’Assemblea nazionale, convocata dal Presidente entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera sulla piattaforma nazionale ufficiale.

7. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, cessazione, impedimento permanente o decesso del Presidente, l’Assemblea nazionale è convocata entro venti giorni ed elegge il nuovo Presidente, provvedendo contestualmente alla rielezione del Vicepresidente e del Tesoriere che decadono alla cessazione del mandato del Presidente.

ARTICOLO 9 - LA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale, coadiuva il Presidente nell’indirizzo politico, programmatico e organizzativo dell’Associazione e su proposta del Presidente delibera la modifica del contrassegno. Deve essere consultata dalla Presidenza anche qualora ricorrono le motivazioni legate a partecipazione a tornate elettorali nelle quali si profilino alleanze o accordi a livello nazionale o locale.

Svolge inoltre le seguenti attività:

- a) collabora alla definizione e promozione della linea politica e delle priorità strategiche di «Alternativa» con la Presidenza, elaborando pareri che in caso di convocazione assembleare possono essere allegati ai quesiti sottoposti;
- b) esprime pareri sull’operato del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e di tutti gli organi e le articolazioni, nazionali e territoriali;
- c) si esprime sulle questioni politiche e organizzative di alto rilievo, secondo la linea politica decisa in accordo con la presidenza e le delibere assembleari.

2. Oltre alle ulteriori competenze previste dallo statuto, la Direzione nazionale, in particolare:

- a) collabora alla scrittura dei programmi elettorali, vaglia le liste dei candidati al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato in collaborazione con la Presidenza, formate attraverso processi democratici e meritocratici introdotti da specifici regolamenti;

- b) approva i programmi e le liste per l'elezione dei Presidenti di Regione, le liste dei candidati ai Consigli regionali e i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione, favorendo metodi di consultazione democratica per la formazione di liste e l'individuazione dei candidati attraverso specifici regolamenti;
- c) delibera sulla costituzione, sul commissariamento e sullo scioglimento di articolazioni territoriali dell'Associazione e ratifica le relative misure cautelari adottate dal Presidente;
- d) approva gli investimenti patrimoniali proposti dal Tesoriere e le priorità e i criteri nell'utilizzo delle risorse;
- e) elabora proposte sui documenti e sui quesiti da sottoporre all'Assemblea nazionale;
- f) nomina la società di revisione o il revisore;
- g) delibera su tutte le questioni a essa sottoposte dal Presidente, o da almeno due terzi dei propri membri, nonché su ogni altra questione che non sia attribuita dalla legge o dallo statuto a un altro organo dell'Associazione;
- h) sottopone al Comitato di Garanzia la mozione di sfiducia al Presidente, nonché le revoche del Tesoriere, del Comitato di garanzia, del Comitato d'appello e del Comitato iscrizioni con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

3. La Direzione nazionale è composta dai seguenti membri:

- a) membri di diritto: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, i capidelegazione dei gruppi di «Alternativa» alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e al Parlamento europeo (qualora vi siano rappresentanti del partito eletti al Parlamento italiano ed europeo);
- b) membri eletti: 1 rappresentante eletto dalla maggioranza dei parlamentari (ove presenti in parlamento) - 1 rappresentante della delegazione di Governo eletto tra i componenti della delegazione (ove presenti al governo) - 1 rappresentante delle Regioni eletto dalla maggioranza degli eletti nelle regioni (consigliere regionale o governatore ove presenti nelle regioni) - 1 rappresentante dei Comuni eletto dalla maggioranza degli eletti nei comuni (consigliere comunale o sindaco ove presenti nei comuni);
- c) i coordinatori regionali: 5 coordinatori eletti tra i coordinatori regionali nelle rispettive aree territoriali: 1 per le province autonome di Trento e Bolzano e regione Trentino Alto Adige - 1 per l'area Nord con Valle d'Aosta, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia - 1 per l'area Centro con Abruzzo, Umbria, Lazio, Marche, Toscana - 1 per l'area Sud con Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Molise - 1 per l'area Isole: Sicilia e Sardegna;
- d) 3 iscritti associati votati ed eletti in Assemblea nazionale.

4. I membri eletti della Direzione nazionale sono eletti dagli associati nelle loro aree di competenza. Le candidature alla Direzione nazionale sono individuali. Ciascun Associato può esprimere una preferenza. A parità di preferenze si procede al ballottaggio. In caso di surroga sono eletti i candidati non eletti in base al maggior numero di preferenze ottenute. La verifica dei requisiti e della ammissibilità delle candidature è svolta dal Comitato di garanzia. Il mandato dei membri eletti è pari a 4 anni. Oltre tale termine, i membri eletti restano comunque in carica fino al subentro dei nuovi membri eletti. Il mandato dei membri di diritto coincide con quello della carica o del ruolo ricoperto di cui al comma 3, primo periodo. La cessazione da tale carica o ruolo comporta la decadenza automatica dal mandato nella Direzione nazionale.

5. La Direzione nazionale elegge entro 20 giorni dal suo insediamento al suo interno tra i membri eletti, il Coordinatore. La carica di Coordinatore è incompatibile con qualsiasi altra carica interna dell'Associazione.

6. L'assenza ingiustificata di un membro elettivo a più di tre sedute consecutive comporta l'automatica decadenza dalla carica. Qualora un membro elettivo cessi dalla carica prima del termine del suo mandato, si procede a surroga con il primo dei candidati non eletti. Qualora i due terzi dei membri elettivi originari cessino dalla carica, si procede immediatamente al rinnovo completo dei membri elettivi entro novanta giorni.

7. La Direzione nazionale si riunisce su richiesta del Presidente quando egli lo ritenga opportuno con un preavviso di almeno 7 giorni o 36h in via straordinaria, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. La Direzione nazionale è convocata dal Presidente o dal Coordinatore e in sua

assenza dal membro più anziano. La convocazione avviene almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno trentasei ore prima, mediante comunicazione via posta elettronica e avviso pubblicato nel sito internet dell'Associazione, contenenti l'ordine del giorno, la data e l'ora della convocazione, il luogo per la modalità di svolgimento in presenza e, ove la partecipazione ai lavori sia prevista anche o esclusivamente in forma remota, la piattaforma telematica per la modalità di svolgimento in remoto. La Direzione nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti. È escluso il voto per delega.

8. Il funzionamento della Direzione può essere disciplinato da un regolamento interno.

9. I componenti della Direzione Nazionale possono essere sfiduciati dal Presidente con successiva delibera del Comitato di Garanzia. La delibera deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea nazionale. Un componente può essere sfiduciato anche dalla maggioranza di due terzi dei componenti della Direzionale Nazionale con successiva delibera del Comitato di Garanzia.

ARTICOLO 10 - IL TESORIERE

1) Nel rispetto della normativa vigente e oltre alle ulteriori competenze previste dalla legge e dallo statuto, il Tesoriere:

- a) è responsabile della gestione amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione;
- b) redige il bilancio di previsione e il rendiconto di esercizio secondo le previsioni normative e statutarie, curandone la pubblicazione e la comunicazione entro i termini previsti dalla legge e dallo statuto;
- c) può essere delegato dal Presidente a compiere specifici atti in nome e per conto dell'Associazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura;
- d) provvede all'esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri e registri contabili, amministrativi e associativi previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il registro degli Associati, secondo le forme e le modalità previste dalla legge;
- f) gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;
- g) agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario, di cui ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;

h) stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge 6/7/2012 n. 96;

i) recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge; assume la qualifica di datore di lavoro ad ogni effetto di legge ed è il responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro;

j) può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia giuridica e in materia di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

k) nomina il responsabile del trattamento e il responsabile della protezione dei dati ai sensi degli art. 28 e 37 del regolamento (UE) 2016/679; n) provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla legge.

2) Il Tesoriere trasmette trimestralmente alla Direzione nazionale un resoconto delle attività svolte, delle entrate e delle spese sostenute.

3) Il Tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione della Direzione nazionale in accordo col Presidente, da richiedersi previa presentazione di apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di cinquantamila euro.

4) Ogni organo delle articolazioni territoriali e tematiche, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, è tenuto a uniformarsi alle direttive del Tesoriere in materia amministrativa, di bilancio, di contabilità e delle relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al Tesoriere affinché si possa provvedere a quanto prescritto in merito dalla legge. L'inosservanza di tali direttive è passibile di commissariamento e di sanzione disciplinare.

5. Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Presidente designa un sostituto in accordo con la Direzione nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri; il sostituto rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Tesoriere, proposto dal Presidente ed eletto dall'Assemblea nazionale.

6. Il tesoriere può essere sfiduciato a norma dell'art.8 comma 4 e dell'art. 9 comma1 lettera h.

ARTICOLO 11 - IL COMITATO DI GARANZIA E IL COMITATO D'APPELLO

1. Il Comitato di Garanzia è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale a scrutinio segreto tra gli Associati, che durano in carica quattro anni consecutivamente. Un membro effettivo e un supplente sono eletti su proposta del Presidente. In caso di impedimento di un membro effettivo, il subentro del supplente avviene secondo l'ordine dei voti ricevuti dai supplenti. I membri del Comitato di garanzia non possono ricoprire altre cariche negli organi dell'Associazione e nelle articolazioni territoriali. Non appena eletti, i membri effettivi del Comitato di garanzia eleggono tra loro un presidente a maggioranza semplice.

2. Le riunioni del Comitato di garanzia sono convocate dal suo presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno secondo quanto previsto dallo Statuto.

3. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di tre componenti il Comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Oltre a quanto previsto dallo statuto, il Comitato di garanzia:

- a) si pronuncia sulle controversie insorte tra gli Associati, le articolazioni locali e tematiche e gli organi dell'Associazione, inerenti alla corretta interpretazione e applicazione delle previsioni dello Statuto, del Manifesto Politico, del Codice Etico, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi;
- b) irroga le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto;
- c) si pronuncia sulle controversie connesse al commissariamento e lo scioglimento delle articolazioni territoriali.
- d) ha funzioni di interpretazione dello Statuto, del Manifesto Politico, del Codice Etico, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
- e) si pronuncia sulle questioni attinenti il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'elezione e il corretto funzionamento degli organi associativi, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere e al rispetto delle eventuali minoranze interne;
- f) si pronuncia sulle controversie concernenti le elezioni degli organi associativi e le candidature alle competizioni elettorali, nonché la loro rispondenza ai criteri stabiliti dallo Statuto, dal Manifesto Politico, dal Codice Etico, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi;
- g) "si pronuncia sulle richieste di adesione dell'aspirante Associato, qualora esse non fossero esaudite in tempi brevi o siano state respinte ed egli ritenga di essere in regola con le disposizioni statutarie;
- h) delibera sulla sfiducia al Presidente o ai componenti della Direzione Nazionale;
- i) si pronuncia su tutte le altre questioni che gli vengano deferite dagli organi dell'Associazione.

5. I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati anche mediante la preventiva comunicazione dell'oggetto del procedimento o della contestazione dell'addebito. La comunicazione reca l'indicazione della condotta contestata e delle disposizioni ritenute violate; la previsione del termine perentorio di trenta giorni per le difese; il diritto di accedere agli atti del procedimento; la possibilità di farsi eventualmente assistere da soggetto all'uopo designato; la conclusione del procedimento dinanzi al Comitato di Garanzia entro tre mesi dalla contestazione.

6. Il Comitato d'Appello è organo di secondo grado rispetto alle decisioni del Comitato di garanzia. Il Comitato d'appello è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale a scrutinio segreto tra gli Associati, che durano in carica quattro anni consecutivamente. Un membro effettivo e un supplente sono eletti su proposta del Presidente. In caso di impedimento di un membro effettivo, il subentro del supplente avviene secondo l'ordine dei voti ricevuti dai supplenti. I membri del Comitato d'appello non possono ricoprire altre cariche negli organi dell'Associazione e nelle articolazioni territoriali. Non appena eletti, i membri del Comitato d'appello eleggono tra loro un presidente a maggioranza semplice.

7. Il Comitato d'appello decide su tutte le impugnazioni promosse avverso le decisioni adottate in primo grado dal Comitato di Garanzia, che devono essere proposte per iscritto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Comitato di garanzia. Il Comitato d'appello decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

8. Le riunioni del Comitato d'appello sono convocate dal suo presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno secondo quanto previsto dallo Statuto.

9. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di tre componenti il Comitato d'appello e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Il funzionamento del Comitato di garanzia e del Comitato d'appello può essere disciplinato da appositi regolamenti interni.

11. Il Comitato di Garanzia e/o il Comitato d'Appello, o i suoi singoli componenti può/possono essere sfiduciato/i su iniziativa congiunta del Presidente e dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti della Direzione Nazionale. La mozione dovrà essere ratificata dall'Assemblea nazionale.

ARTICOLO 12 - REVISIONE LEGALE

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente e su incarico deliberato dalla Direzione nazionale, l'Associazione si avvale alternativamente o di una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale o di un revisore legale iscritto nell'apposito registro, cioè soggetti aventi carattere di terzietà rispetto all'Associazione. La durata e l'eventuale rinnovo dell'incarico è disposto in conformità alla normativa vigente.

2. La società di revisione - o alternativamente il revisore legale - esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, verificando la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la conformità del rendiconto di esercizio alle scritture contabili, alla documentazione, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

3. Nei casi previsti dalla normativa vigente, le articolazioni territoriali dell'Associazione dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, i precedenti due commi nonché le disposizioni dell'art. 9, comma 1, della legge 6/7/2012, n. 96.

ARTICOLO 13 - IL CONSIGLIO DEI TERRITORI

1. Il Consiglio dei territori è il luogo del confronto e del coordinamento nazionale dei territori, delle articolazioni territoriali e degli eletti negli enti locali e nei consigli delle Regioni e delle Province Autonome. Il Consiglio dei territori ha funzioni consultive sulle questioni riguardanti i territori ed esprime il proprio parere su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione.

2. Il Consiglio dei territori è composto dai coordinatori comunali, provinciali, metropolitani e regionali di «Alternativa» e dagli iscritti eletti negli enti locali e nei consigli delle Regioni e delle Province autonome. Sono membri di diritto il Presidente e il Coordinatore della Direzione nazionale. Il mandato dei componenti il Consiglio dei territori coincide con quello della carica o del ruolo ricoperto di cui al presente comma.

3. Il Consiglio dei territori è convocato almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente, che lo presiede. In sua assenza, il Consiglio dei territori è presieduto dal Coordinatore della Direzione nazionale. In via straordinaria, è convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione avviene almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, mediante comunicazione via posta elettronica e avviso pubblicato nel sito internet dell'Associazione, contenenti l'ordine del giorno, la data e l'ora della convocazione, il luogo per la modalità di svolgimento in presenza e la piattaforma telematica per la modalità di svolgimento in remoto totale o parziale. Il Consiglio dei territori delibera a maggioranza semplice dei presenti. È escluso il voto per delega.

4. Il funzionamento del Consiglio dei territori può essere regolato da un regolamento interno.

ARTICOLO 14 - ANNO ASSOCIATIVO

1. L'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 15 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, è costituito:

- a) dalle quote associative corrisposte dagli Associati;
- b) dai contributi corrisposti dagli eletti e dagli amministratori iscritti all'Associazione;
- c) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- d) dai beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo purché accettati dalla Direzione nazionale qualora siano superiori a cinquemila euro;
- e) da donazioni, lasciti, contributi, sovvenzioni, raccolte fondi, finanziamenti, liberalità e, comunque, da somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti purché accettati dalla Direzione nazionale qualora siano superiori a cinquemila euro; i contributi provenienti dagli eletti non sono soggetti ad accettazione da parte della Direzione nazionale.

2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento e per il perseguimento delle finalità di «Alternativa» in ogni sua forma.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà accantonato per essere utilizzato nei successivi esercizi.

4. Così come disposto dell'art. 9 del decreto-legge n.149/2013, l'Associazione prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad essa spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

5. La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici.

ARTICOLO 16 - RENDICONTO DI ESERCIZIO E BILANCIO DI PREVISIONE.

Trasparenza 1. Il Tesoriere redige annualmente il bilancio di previsione e il rendiconto di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredata di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale dell'Associazione e sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio. Al rendiconto di esercizio si applicano i principi di chiarezza e verità previsti dalla normativa vigente. Il Tesoriere cura che, in ogni caso, siano rispettati i termini di legge per l'approvazione, la pubblicazione e le comunicazioni agli organi istituzionali. In particolare, nei casi previsti dalla normativa vigente e dall'art. 9 della legge 6/7/2012 n. 96, il Tesoriere cura la tempestiva trasmissione alla «Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici» del rendiconto d'esercizio, nonché dell'ulteriore documentazione prevista.

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet dell'Associazione è pubblicato lo statuto in vigore, il bilancio di previsione e il rendiconto di esercizio, corredata dai relativi allegati (ivi inclusi: la relazione sulla gestione, la nota integrativa e la relazione della società di revisione o del revisore legale, ove ciò sia previsto), nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte dell'Assemblea nazionale.

3. Nei casi previsti dalla normativa vigente, nel sito internet sono altresì tempestivamente pubblicati i dati e le informazioni normativamente previsti, ivi inclusi:

- a) quelli relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento;
- b) quelli relativi ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 5 comma 3 del D.L. 28.12.2013, n. 149.

ARTICOLO 17 - SANZIONI DISCIPLINARI. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il Comitato di Garanzia - in caso di inadempienza alle previsioni dello statuto, del Manifesto Politico, del Codice Etico, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi - irroga le seguenti sanzioni disciplinari, da adottarsi, in rapporto alla gravità dell'addebito, con provvedimento scritto e motivato:

- a) censura, irrogata per lievi trasgressioni mediante dichiarazione scritta di biasimo;
- b) sospensione dai diritti riconosciuti all'Associato, irrogata per trasgressioni rilevanti e per una durata non superiore a dodici mesi;
- c) esclusione, irrogata per una delle seguenti cause:
 - i. perdita dei requisiti per l'ammissione;
 - ii. gravi violazioni delle previsioni dello statuto, del Manifesto Politico, del Codice Etico, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
 - iii. qualora l'Associato svolga o tenti di svolgere attività gravemente contrarie agli interessi e ai valori di «Alternativa» o arrechi o tenti di arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione;
 - iv. in tutti i casi in cui il comportamento dell'Associato sia comunque incompatibile con la sua permanenza nell'Associazione.

2. L'azione disciplinare può essere promossa su iniziativa del Presidente o della Direzione nazionale. L'azione disciplinare può essere altresì promossa su impulso di almeno cinque Associati.

3. Ove il Comitato di Garanzia non riscontri una manifesta infondatezza delle ragioni per le quali viene promossa l'azione disciplinare, l'avvio del procedimento disciplinare è comunicato dal presidente del Comitato di Garanzia all'interessato mediante una comunicazione circostanziata di

contestazione dell'addebito, con indicazione della condotta contestata e delle disposizioni asseritamente violate.

4. Per gravi motivi, il Comitato di Garanzia può disporre, con effetto dalla data della comunicazione di contestazione dell'addebito, la sospensione provvisoria dell'interessato da tutti i diritti e dalle cariche associative.

5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'interessato può formulare le proprie difese e chiedere di essere sentito dal Comitato di Garanzia. L'interessato ha diritto di accedere agli atti del procedimento e può farsi assistere da un soggetto all'uopo designato.

6. Il Comitato di Garanzia può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare persone informate sui fatti, chiedere relazioni agli organi associativi e alle articolazioni territoriali e tematiche, dettare - in relazione agli specifici casi - le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio e il diritto di difesa.

7. Il procedimento disciplinare dinanzi al Comitato di Garanzia è concluso entro tre mesi dalla contestazione.

ARTICOLO 18 - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

1. Sono articolazioni territoriali de «Alternativa»:

- a) i Gruppi d'azione;
- b) i Coordinamenti territoriali.

2. Con deliberazione della Direzione nazionale potrà essere autorizzata la costituzione di ulteriori articolazioni territoriali e/o tematiche.

3. Le articolazioni territoriali si finanzianno autonomamente, anche mediante la possibilità di ricevere direttamente erogazioni liberali. In ogni caso, l'Associazione riserva complessivamente almeno il 10% delle risorse dell'Associazione medesima alle articolazioni territoriali, da ripartirsi in relazione al numero di aderenti alle articolazioni territoriali medesime.

ARTICOLO 19 - I GRUPPI D'AZIONE

1. I Gruppi d'azione sono l'articolazione di base di «Alternativa» e rappresentano l'unità di attivismo locale e promozione dell'aggregazione degli Associati e della loro partecipazione alla vita dell'Associazione.

2. L'adesione ai Gruppi d'azione è facoltativa, libera e volontaria. La costituzione dei Gruppi d'azione è autorizzata con deliberazione della Direzione nazionale, previa presentazione, da parte dei promotori, dell'elenco degli aderenti.

3. I Gruppi d'azione persegono le finalità di «Alternativa», nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza degli organi dell'Associazione, in coerenza le previsioni dello statuto, del Manifesto Politico, del Codice Etico, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi.

4. I Gruppi d'azione contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative sul territorio; promuovono l'iscrizione di nuovi Associati; sostengono le campagne elettorali alle quali «Alternativa» decide di partecipare; svolgono ogni altra attività finalizzata agli scopi associativi.

5. A singole attività dei Gruppi d'azione possono essere invitati simpatizzanti e terzi.

6. Gli Associati aderenti al Gruppo d'azione nominano a maggioranza un presidente, che resta in carica due anni, salvo che venga sfiduciato a maggioranza degli aderenti.

7. Il presidente promuove l'attività del Gruppo d'azione nel rispetto delle norme associative e si coordina con i Coordinamenti territoriali competenti e con gli organi dell'Associazione. Ogni elezione è immediatamente comunicata alla Direzione nazionale e al Presidente.

ARTICOLO 20 - I COORDINAMENTI TERRITORIALI

1. I Coordinamenti territoriali sono articolati a livello comunale, provinciale e regionale, tenuto conto del numero dei Gruppi d'azione e degli Associati anagraficamente residenti nel territorio di riferimento.

2. L'istituzione, il numero e la definizione dei Coordinamenti territoriali sono stabiliti dalla Direzione nazionale, sentiti i presidenti dei Gruppi d'azione del territorio di riferimento.

3. In ciascuna regione e provincia autonoma è istituito almeno il Coordinamento di livello regionale, salvo che, a fronte dell'esiguo numero di Associati e di Gruppi d'azione, la Direzione nazionale ritenga opportuno accorparlo provvisoriamente con altro Coordinamento territoriale limitrofo.

4. Le funzioni del Coordinamento territoriale sono:

- a) tutelare le istanze del territorio;
- b) promuovere l'aggregazione e l'attivismo sul territorio nel rispetto della linea politica dell'Associazione e in conformità con le deliberazioni degli organi associativi territoriali e nazionali;
- c) svolgere attività di supporto, coordinamento e vigilanza sulle attività svolte nel territorio di riferimento, attività di coinvolgimento degli Associati e dei simpatizzanti, nonché attività di collegamento tra gli Associati, le articolazioni territoriali e tematiche e gli organi dell'Associazione;
- d) svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli eletti e gli amministratori locali;
- e) vigilare sul rispetto dello statuto, del Manifesto Politico, del Codice Etico, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
- f) relazionare al Presidente e alla Direzione nazionale sull'attività svolta e sui fatti d'interesse, interni ed esterni all'Associazione.

5. I Coordinamenti territoriali sono retti da un Coordinatore territoriale, eletto a maggioranza dei presenti dalle rispettive Assemblee, composte dagli Associati anagraficamente residenti nel territorio di riferimento, e resta in carica due anni. Il coordinatore territoriale può essere sfiduciato a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea degli Associati anagraficamente residenti nel territorio di riferimento.

6. Ogni elezione territoriale è immediatamente comunicata alla Direzione nazionale e al Presidente.

7. Il Presidente o la Direzione Nazionale, a maggioranza assoluta, possono opporsi, entro 30 giorni dalla comunicazione, all'elezione del Coordinatore territoriale con istanza da inviare al Comitato di Garanzia

8. Il Coordinatore territoriale può nominare e rimuovere i membri di una Giunta del Coordinamento territoriale, organo di collaborazione diretta del Coordinatore territoriale, con indicazione dei responsabili dei diversi settori.

9. Il funzionamento dell'Assemblea del Coordinamento territoriale è regolata dalle norme previste per l'Assemblea nazionale in quanto compatibili, salvo specifici regolamenti interni adottati dagli organi nazionali.

10. Nel rispetto delle norme legislative e associative e delle direttive degli organi nazionali, i Coordinamenti territoriali sono dotati di autonomia operativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, esercitata dal Coordinatore territoriale.

11. I Coordinamenti territoriali rendono conto del proprio operato agli Associati anagraficamente residenti nel territorio di riferimento, al Presidente e alla Direzione nazionale; predispongono e approvano un rendiconto di esercizio, redatto in base alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso al Tesoriere e alla Direzione nazionale entro fine gennaio di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge, e dovrà essere allegato al rendiconto di esercizio dell'Associazione.

12. In caso di gravi irregolarità nella gestione, di impossibilità di funzionamento o di gravi violazioni dello statuto, del Manifesto Politico, del Codice Etico, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi, le articolazioni territoriali possono essere sciolte, chiuse, sospese e commissariate con deliberazione motivata della Direzione nazionale, sentiti gli esponenti delle altre articolazioni territoriali nel territorio di riferimento, previa contestazione degli addebiti e con facoltà dell'organo esponenziale dell'articolazione territoriale interessata di presentare le proprie difese nel termine perentorio di dieci giorni dalla contestazione degli addebiti.

13. Avverso la decisione di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento potrà essere proposta impugnazione di fronte al Comitato di garanzia entro il termine perentorio di trenta giorni. Si osservano le norme procedurali in materia di procedimento disciplinare in quanto compatibili.

14. Il Presidente può adottare misure cautelari, anche di sospensione temporanea dalle funzioni degli organi dell'articolazione territoriale e di nomina di un commissario provvisorio, con ratifica da parte della Direzione Nazionale. Il Presidente può altresì nominare i coordinatori territoriali ove non vi sia presenza di iscritti Associati.

ARTICOLO 21 - ELEZIONI E CANDIDATURE

1. Ciascun Associato può proporre la propria candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee.

2. Le proposte di candidatura devono essere concertate con le articolazioni territoriali presenti e il coordinamento ufficiale territoriale. Devono essere poi sottoposte dagli organi direttivi nazionali alle verifiche dei requisiti in base alle norme statutarie. Le modalità di candidatura saranno definite

negli appositi regolamenti.

3. Le liste per le elezioni politiche, europee e regionali sono ratificate dalla Direzione nazionale in accordo con la Presidenza, sentito il Consiglio dei territori.

4. Le liste per le elezioni amministrative nei capoluoghi di regione sono ratificate dal Presidente sentiti il Coordinatore territoriale regionale, gli eventuali ulteriori Coordinatori provinciali e comunali, nonché i presidenti degli eventuali Gruppi d'azione presenti nel territorio. Le liste per le altre elezioni amministrative sono ratificate dal Coordinatore territoriale regionale sentiti i membri della Direzione nazionale residenti nella regione del territorio interessato e il Presidente.

5. In caso di trattative condotte dalle articolazioni territoriali che comportino un'alleanza con altri movimenti o partiti politici o alla pubblica dichiarazione di supporto in loro favore, l'articolazione territoriale è tenuta a chiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione Nazionale e al Presidente.

6. Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno all'Associazione, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;

b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia. Qualora tali condizioni di incandidabilità sopravvengano in un momento successivo, gli eletti e i titolari di incarichi all'interno dell'Associazione rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

8. Entro i termini previsti dalla legge si provvede alla pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, in relazione a ciascun candidato, del curriculum vitae e del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale, nonché dell'ulteriore documentazione prevista dalla legge e dalle norme associative.

ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANZA DI GENERE

1. «Alternativa» promuove e persegue l'obiettivo della parità tra i sessi nell'accesso agli organismi collegiali e alle cariche elettive, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

2. Al fine di promuovere e assicurare la parità di genere, l'elezione della Direzione nazionale è effettuata in base alla doppia preferenza di genere. Nel Comitato di garanzia, nel Comitato d'appello e nel Comitato iscrizioni ciascun sesso non potrà essere rappresentato in misura inferiore al 30% del numero complessivo dei membri.

3. Nella formazione delle liste di candidati per la partecipazione a tutte le competizioni elettorali di organi assembleari o collegiali, ciascun sesso non potrà essere rappresentato in misura inferiore al 30% del numero complessivo dei candidati.

ARTICOLO 23 - DOVERI DEGLI ELETTI E DEGLI AMMINISTRATORI.

Gruppi parlamentari e consiliari

1. Oltre a quanto previsto dalle norme associative, gli eletti o amministratori a ogni livello devono:
 - a) conformarsi alle iniziative e agli orientamenti dell'Associazione;
 - b) collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti dell'Associazione per attuare la linea politica dell'Associazione.
2. I gruppi parlamentari e consiliari di «Alternativa» hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attività istituzionale, favorendo la cooperazione e la partecipazione al dibattito.
3. Per le decisioni inerenti a scelte politiche di rilievo e straordinarie attuano le deliberazioni dell'Associazione.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. «Alternativa» tutela la vita privata e i diritti alla riservatezza e all'identità personale dei singoli; garantisce la protezione e la circolazione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. I dati personali conferiti dagli interessati sono trattati nel rispetto della suddetta normativa per tutte le finalità connesse all'applicazione delle disposizioni previste nel presente statuto e per l'adempimento di eventuali obblighi di legge.
3. Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 25 - MODIFICHE DEL SIMBOLO E DELLA DENOMINAZIONE

1. La denominazione e il simbolo di «Alternativa» sono modificati con deliberazione dell'Assemblea nazionale approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati presenti, aventi diritto al voto.

ARTICOLO 26 - SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea nazionale, a maggioranza semplice dei presenti, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio dell'Associazione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre associazioni senza scopo di lucro e con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 27 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dallo statuto, si fa rinvio al codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.
2. Ogni norma inderogabile di legge che dovesse confliggere con lo statuto si intende recepita nello statuto medesimo, in attesa di adeguarlo formalmente.